



COPIA

COMUNE DI CONZANO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTITRÉ del mese di LUGLIO alle ore 19,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	cognome nome	carica	Presente	Assente
1.	DEMARIA Emanuele	Sindaco	Si	
2.	CALIGARIS Roberto	Consigliere	Si	
3.	GAGLIARDONE Fabrizio	Consigliere	Si	
4.	MISSERI Massimo	Consigliere	Si	
5.	ZAI Gianluca	Consigliere	Si	
6.	DEMARTINI Sara	Consigliere	Si	
7.	SCARRONE Ambra	Consigliere	Si	
8.	ARDITI Enrica	Consigliere	Si	
9.	SCARCINA Laura	Consigliere	Si	
10.	REFOSCO Marino	Consigliere	Si	
11.	MARCHESE Pierluigi	Consigliere	Si	
		TOTALI	11	

Con l'intervento e l'opera del Signor SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo - Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEMARIA Emanuele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito convenzionale ad aliquote di base determinato dal Mef, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

La legge di stabilità per l'anno 2014 ([L. 27 dicembre 2013 n. 147](#)) ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di imposta municipale propria (IMU).

A decorrere dal 1° gennaio 2014, infatti, risulta che:

- l'imposta non è più dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari "di lusso", censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per tutte le altre tipologie di immobili, quindi, l'IMU dovrà essere pagata nei modi e termini ordinari;

- il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), la cui base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. [13 del d.l. n. 201/2011](#), si applica a tutti i fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU;

- il [comma 707, lett. a\), b\), c\) e d\) dell'art. 1 della L. n. 147/2013](#) (legge di stabilità 2014), ha disposto che l'IMU è applicata "a regime", a decorrere dal 2013, in tutti i Comuni sul territorio nazionale; l'art. [13 del d.l. n. 201/2011](#), infatti, prevedeva che l'IMU fosse istituita in via sperimentale dall'anno 2012 e fino al 2014 e che la sua applicazione a regime decorresse dal 2015.

- è stata eliminata la maggiorazione della detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni;

- come già previsto dall'art. [4, comma 5, lett. f\) del d.l. n. 16/2012](#), i Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare:

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

- l'imposta, inoltre, non è dovuta per:

a) gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [DM 22 aprile 2008](#);

c) un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

- sono esenti dall'imposta, infine, ai sensi del comma 708 della predetta legge di stabilità, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. [9 comma 3-bis del d.l. n. 557/93](#) (conv. [L. n. 133/94](#));

- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. [13 comma 5 del d.l. n. 201/2011](#) per la determinazione della base imponibile dell'IMU dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, è ridotto da 110 a 75.

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2013:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data 14/11/2013 esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2013

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	+0,1%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	==
Aliquota ridotta unità immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale	==
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetti che le utilizzano come abitazione principale	==
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+0,3%
Altri immobili	+0,27%
Abitazioni tenute a disposizione	+0,27%
.....	
Detrazione per abitazione principale	€ ===

Accertato che il gettito IMU incassato nell'anno 2013 ammonta a € 248.034,25.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 in data 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6% per le sole unità immobiliari di lusso censite nelle categorie A/1 , A/8 e A/9;

- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 3) aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, nei limiti di legge, a condizione che la utilizzino come abitazione principale.

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Analizzate le problematiche sopra evidenziate tali da comportare un evidente squilibrio del Bilancio 2014 per cui necessita assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote approvate per l'anno 2013 con deliberazione CC n. 28 del 11/11/2013 ad oggi vigenti non essendo state variate;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:

- l'aumento dell'aliquota di base per le seguenti fattispecie:

- 1) altri immobili
- 2) abitazioni tenute a disposizione
- 3) unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D

Ritenuto pertanto di apportare, per l'anno 2014, le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	+0,1%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	==
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+0,3%
Altri immobili	+0,27%
Abitazioni tenute a disposizione	+0,27%
Detrazione per abitazione principale	€ ===

Visto che sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, degli incassi IMU 2012 e degli effetti delle disposizioni contenute nel D.L. n. 102/2013, il gettito IMU stimato per l'anno 2014 ammonta a €. 236.000,00. a cui si deve aggiungere:

- la decurtazione del gettito per trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale;
- le risorse trasferite a titolo di Fondo di solidarietà comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27/11/2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere di regolarità espresso dal responsabile del servizio tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (consiglieri Scarcina Laura, Refosco Marino e Marchese Pierluigi) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di fissare le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, nel modo seguente:

Fattispecie	Misura
Aliquota abitazione principale (A1, A8, A9)	0,50%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Aliquota ridotta unità immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,76%
Aliquota ordinaria	1,03%
Aliquota per abitazioni a disposizione	1,03%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,30% *
.....	
Detrazione per abitazione principale (A1, A8, A9)	€ 200,00

* Di precisare che l'aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D è composta dall'aliquota dello 0,30 di competenza comunale e dell'aliquota dello 0,76 di competenza statale, ai sensi dell'art. 1 comma 80, lettera g) della L. 228/2012.

3. di stimare in € 236.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Demaria Emanuele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Scagliotti Pierangelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Publ. n. 420

Su attestazione del messo si certifica che copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 31/07/2014 e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI ESECUTIVITÀ'

Divenuta esecutiva il
Conzano, lì

per decorrenza dei termini.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Art.49 D.Lgs. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

lì 23/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Izzo Umberto

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITÀ' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art.49 D.Lgs. 267/2000

Vista la regolarità tecnico-contabile per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

Lì 23/07/2014

IL SEGRETARIO COM.LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Scagliotti Pierangelo

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITÀ' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art.151 D.Lgs. 267/2000

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;

ATTESTA che sussiste la copertura finanziaria in merito all'impegno di spesa da assumere, per quanto di competenza.

lì

IL SEGRETARIO COM.LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Conzano, lì 31/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SCAGLIOTTI dr. Pierangelo)